

Donne assassine

Considerazioni di genere nei processi penali lombardo-veneti

Francesca Brunet

Questo contributo tratta un aspetto particolare di una più ampia ricerca in corso sulle condanne capitali inflitte nel Regno Lombardo-Veneto¹ nel periodo del *Vormärz* e, in seconda battuta, sulle loro commutazioni per mezzo della grazia sovrana. Nello specifico, la ricerca indaga l'*iter* procedurale e istituzionale del processo penale austriaco e la sua concreta declinazione nelle province lombarde e venete, dalle prime indagini inquisitorie alla pronuncia ed eventuale esecuzione della sentenza capitale; i meccanismi di richiesta e concessione di grazia; i rapporti di forza e il peso decisionale, all'interno di tali meccanismi, dei tribunali del Regno; le motivazioni e gli orientamenti di questi ultimi – facenti capo a questioni non solo giuridiche ma, in senso più ampio, politiche, sociali e, si potrebbe dire, antropologiche – che giustificavano la conferma di una condanna a morte o, invece, un atto di clemenza.

Fonti principali della ricerca sono gli atti conclusivi dei processi, ossia le relazioni (referati) e le correlazioni (correferati) che, nel caso di condanna capitale e secondo quanto normato dal codice penale del 1803, dovevano essere redatte dal Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia (il tribunale di grado superiore per le province lombarde e venete) e inoltrate all'imperatore, il quale aveva la facoltà di confermare la condanna o commutarla in via di grazia.

Dopo aver chiarito il contesto giuridico, giudiziario e istituzionale entro il quale questi documenti furono prodotti, ci si soffermerà su alcune considerazioni in essi rinvenibili che lasciano dedurre una certa predisposizione dei giudici ad interpretare i fatti criminali anche secondo parametri legati al genere

1 Le province lombarde e venete, già comprese nel Regno Italico napoleonico, vennero annesse all'Impero asburgico in base all'assetto geopolitico stabilito dal Congresso di Vienna. La Sovrana Patente 7 aprile 1815 sanciva ufficialmente la costituzione del Regno Lombardo-Veneto, una "creatura" tuttavia piuttosto ambigua sul piano della legittimità. Come osserva Brigitte MAZOHL-WALLING, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815–1859*, Mainz 1993, pp. 311–313 e *L'Austria e Venezia*. In: Gino BENZONI/Gaetano Cozzi (a cura di), *Venezia e l'Austria*, Venezia 1999, pp. 3–20, qui p. 13, la stessa locuzione "Regno Lombardo-Veneto" non sarebbe altro, in ogni sua componente, che un'elaborazione politica, una "konstitutive Erfindung": il termine *Regno* era infatti volto ad assicurare una legittimità di antica tradizione già utilizzata da Napoleone con la creazione del Regno Italico; *Lombardo-Veneto* può essere interpretato quale espediente linguistico mirato ad assimilare e parificare formalmente le due province.

degli imputati o delle vittime, onde capire se e in che misura tali parametri esercitassero una qualche influenza sull'esito finale del processo.²

Il contesto giuridico e istituzionale

La pena di morte, assente nell'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung* giuseppino (1787), che la prevedeva unicamente per i processi "statari"³, fu dapprima reintrodotta nelle province asburgiche con patente 2 gennaio 1795⁴ per il solo delitto di alto tradimento in seguito alla scoperta, l'anno precedente, di due congiure giacobine⁵; quindi definitivamente accolta dal codice penale – d'ora in poi Cp. – del 1803 (detto anche *Franziskana*)⁶, oltre che per lo stesso delitto (§ 53 Cp.⁷), anche per alcuni reati comuni: l'omicidio (§ 119 Cp.), l'incendio doloso (§ 148 Cp.), la falsificazione di carte di pubblico credito (§ 94 Cp.).

Poco dopo l'attivazione della *Franziskana* in tutto il Regno Lombardo-Veneto (1 gennaio 1816)⁸, i delitti punibili con la pena capitale vennero pubblicamente notificati, su sollecitazione dello stesso imperatore⁹, allo scopo di "istruire" su di essi "la inferior classe del popolo"¹⁰; d'altra parte il napoleonico Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811) precedentemente in vigore nei territori del neocostituito Regno, si discostava significativamente, anche su questo punto, dal codice austriaco: nello strumento di esecuzione

- 2 Per un'introduzione al rapporto tra giustizia e genere (ossia da un lato il ruolo della giustizia nel definire e consolidare le differenze tra i generi, dall'altro il modo in cui questi ultimi venivano rappresentati e descritti dalle fonti giudiziarie) si veda innanzitutto Ulrike GLEIXNER, "Das Mensch" und "der Kerl". Die Konstruktion von Geschlecht in Unzuchtverfahren der Frühen Neuzeit (1700–1760), Frankfurt a. M./New York 1994. Cfr. anche Siegrid WESTPHAL (Hg.), In eigener Sache. Frauen vor den höchsten Gerichten des Alten Reiches, Köln/Weimar/Wien 2005.
- 3 Ossia i processi di rito sommario che, in determinate condizioni d'emergenza, potevano essere attivati per giudicare i delitti socialmente allarmanti.
- 4 Patent vom 2ten Januar 1795, § 2. In: Seiner Majestät des Kaisers Franz Gesetze und Verfassungen im Justiz-Sache für die Deutschen Staaten der Oesterreichischen Monarchie in den ersten vier Jahren Seiner Regierung, Wien 1817.
- 5 Sul punto si veda Stephan TSCHIGG, La formazione del codice penale austriaco del 1803. In: Sergio VINCIGUERRA (a cura di), Codice penale universale austriaco (1803). Ristampa anastatica, Padova 1997, pp. LI–LXVII, qui LVI–LVII e LXIII–LXIV e Ernst WANGERMANN, From Joseph II to the Jacobin Trials, London 1959, pp. 169–170.
- 6 Per un quadro riassuntivo in merito alla previsione della pena di morte nei codici teresiano, giuseppino e franceschino si veda Anton HYE, Das österreichische Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen; die dazu gehörigen Verordnungen über die Kompetenz der Strafgerichte und die Preßordnung vom 27. Mai 1852, Wien 1852 [Trad. it. di Paride ZAJOTTI, Il codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, le relative ordinanze sulla competenza dei giudizi penali ed il regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852, Venezia 1852, pp. 61–63].
- 7 L'edizione del codice alla quale si farà riferimento è quella in traduzione italiana pubblicata a Milano nel 1815: VINCIGUERRA, Codice penale. Si specifica inoltre che i paragrafi citati nel testo appartengono tutti alla prima parte del codice.
- 8 Il codice penale entrò in vigore in Veneto dal primo luglio 1815 con sovrana risoluzione (d'ora in poi sr.) 4 aprile 1815 (Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio governo delle provincie venete, Venezia 1815, Parte I, p. 139), e in Lombardia dal primo gennaio 1816 con sr. 22 ottobre 1815 (Atti del governo, Milano 1815, Parte II, p. 711).
- 9 Sr. 2 aprile 1816. In: Archivio di Stato di Milano (ASMi), Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia (SLV), busta (b.) 77, Sessione 8 aprile 1816, carte (cc.) 613–615.
- 10 Notificazione 30 giugno 1816. In: Collezione di leggi, Venezia 1816, Parte I, pp. 535–540 e notificazione 16 agosto 1816. In: Atti del governo, Milano 1816, vol. II, Parte I, pp. 402–409.

(la ghigliottina secondo il Codice dei delitti, art. 12; la forca secondo la *Franziskaner*, § 10); nella sopravvivenza di esacerbazioni applicabili alla condanna capitale, che invece erano state eliminate dal codice austriaco; nel più ampio ventaglio di crimini¹¹ per i quali il testo normativo francese comminava la pena di morte.

La procedura processuale austriaca si dipanava attraverso un'articolazione di istanze giudiziarie che prevedeva fino a tre gradi di giudizio. A livello provinciale operavano i tribunali di prima istanza¹², presenti in ogni città capoluogo di provincia; accanto ad essi le preture, l'emanazione più periferica del potere giudiziario.¹³ Le funzioni di seconda istanza civile e criminale erano detenute dai Tribunali d'appello milanese (attivato dal 1 gennaio 1816)¹⁴ e veneziano (attivato dal 1 marzo 1815)¹⁵, ai quali facevano riferimento le prime istanze rispettivamente lombarde e venete.

L'organo giurisdizionale che fungeva da terza istanza nel Regno era il Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente a Verona; una sorta di sezione distaccata dell'*Oberste Justizstelle* viennese, terzo grado di appello per i tribunali di tutte le altre province della monarchia (con l'eccezione dell'Ungheria). Secondo la legge costitutiva emessa nel luglio del 1816, ad esso venivano sia sottoposti gli oggetti civili e criminali del Regno sui quali, secondo la legge, la terza istanza giudiziaria esercitava la propria autorità; sia demandati specifici compiti amministrativi, organizzativi e di controllo sui tribunali inferiori. L'autonomia giudiziaria assicurata dal Senato veronese, non a caso, fu riassorbita nel 1851 quando, per effetto della centralizzazione dagli organi dello Stato in corrispondenza della svolta neoassolutista dell'Impero, esso fu soppresso¹⁶ e le sue competenze vennero suddivise tra la Corte suprema di giustizia (*Oberster Gerichtshof*) e il Ministero della giustizia.

All'interno della struttura giudiziaria sopra descritta si sviluppava l'*iter* del processo penale austriaco, caratterizzato da un'architettura marcatamente

11 La pena capitale, secondo il Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia, era prevista per un totale di 39 tipologie di reato, stando al calcolo di Pierre LASCOURMES/Pierrette PONCELA/Pierre LENOËL, *Au nom de l'ordre. Un histoire politique du code pénal*, Paris 1989, pp. 180–181.

12 Si specifica, per chiarezza, che in questo testo le locuzioni tribunale di prima istanza, tribunale criminale e tribunale provinciale hanno lo stesso significato.

13 Preture e tribunali vennero definitivamente riorganizzati e posti in attività dal 2 marzo 1818 (secondo le sr. 23 marzo, 11 settembre e 2 ottobre 1817), in sostituzione delle preesistenti e provvisorie corti di giustizia, tribunali di prima istanza e giudicature di pace napoleoniche (notificazione del Governo lombardo 3 febbraio 1818. In: Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari, Milano 1818, vol. I, Parte I, pp. 13–23; notificazione del Governo veneto 4 febbraio 1818. In: Collezione di leggi, Venezia 1818, Parte I, pp. 150–162).

14 Avviso governativo 27 novembre 1816 portante la sr. 23 ottobre. In: Atti del governo, Milano 1816, Parte III, pp. 1072–1074.

15 Avviso 21 gennaio 1815 portante la sr. 23 dicembre 1814. In: Collezione di leggi, Venezia 1815, Parte I, pp. 8–9.

16 Sr. 3 gennaio 1851. In: Bollettino delle leggi e degli atti del governo della Venezia – *Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Venedig*, Venezia 1851, parte I, pp. 107–108.

inquisitoria e rigorosamente gerarchica.¹⁷ Tale procedura, nel contesto della quale vanno pertanto calate anche la disciplina e la prassi di proposta e concessione di grazia, era infatti contraddistinta da tutti quei tratti propriamente costitutivi del sistema inquisitorio¹⁸: l’iniziativa *ex officio*, il carattere segreto e scritto del processo, la centralità del fascicolo¹⁹, la triplicità del ruolo del giudice ad un tempo inquirente, giudicante e difensore (§ 337 Cp.); l’assenza di un dibattimento precedente la sentenza, la detenzione preventiva, lo stretto vincolo del processo al sistema di prove legali negative – ossia quegli elementi probatori, per citare la chiara definizione di Luigi Ferrajoli, senza i quali “la legge prescrive al giudice di considerare *non provata* l’ipotesi accusatoria anche se tale ‘non prova’ contrasta con il suo libero convincimento”.²⁰

Un sistema molto diverso, quindi, da quello di tipo francese normato dal codice di procedura penale precedentemente in vigore nel Regno Italico²¹, cosiddetto “misto” in quanto costituito da due fasi susseguenti: una istruttoria, scritta e segreta, ed una dibattimentale, pubblica ed orale. I due modelli processuali, austriaco e francese, non solo sottendevano opposte epistemologie nella costruzione della verità giudiziaria e nell’attestazione della colpevolezza dell’imputato²², ma coinvolgevano figure professionali diverse, come diversi erano i rapporti di forza intercorrenti tra gli attori del procedimento.

Il processo penale austriaco veniva istruito da uno dei consiglieri del tribunale criminale territorialmente competente, nelle vesti di relatore. Chiusa l’inquisizione, il consesso di prima istanza pronunciava la sentenza, votata collegialmente a maggioranza, sulle risultanze presentate dal giudice relatore nel suo referato. Un ampio numero di sentenze, in virtù della gravità del delitto o della pena, o della qualità della prova, doveva essere sottoposto al Tribunale d’appello. Tra questi, i casi più gravi, come anche l’eccessiva difformità dei giudizi inferiori, imponevano pure la revisione della terza istanza (§§ 442–444).

17 Sulla procedura penale austriaca e il sistema a tre istanze nel Lombardo-Veneto si veda Nicola RAPONI, Il Regno Lombardo-Veneto. In: Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII congresso di Storia del Risorgimento italiano (Pescara 7–10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 91–164, nonché la recente sintesi di Eliana BIASIOLO, L’amministrazione della giustizia penale nel Regno Lombardo-Veneto. Il controllo gerarchico: garanzia e limite della giustizia asburgica. In: Il diritto della Regione 3 (2010), pp. 129–189.

18 Si vedano a questo proposito le pagine riassuntive di Ettore DEZZA, L’impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803, in: VINCIGUERRA, Codice penale, pp. IX–XXXVIII, qui pp. CLXIV–CLXVII; anche in: ID., Saggi di storia del processo penale nell’età della codificazione, Padova 2001, pp. 141–169.

19 Sul fascicolo processuale, la sua composizione e le norme che la regolavano si rimanda a Luca ROSSETTO, Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto. In: Giovanni CHIODI/Claudio POVOLO (a cura di), Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto, Verona 2007, pp. 61–91.

20 Luigi FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari 1989, p. 127.

21 Per una disamina delle caratteristiche del codice di procedura penale in vigore nel Regno Italico (il cosiddetto “codice Romagnosi”), si veda Ettore DEZZA, Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione giuridica, Padova 1983, soprattutto pp. 313–314.

22 Cfr. Giorgia ALESSI, Le contraddizioni del processo misto. In: Marcella MARMO/Luigi MUSELLA (a cura di), La costruzione della verità giudiziaria, Napoli 2003, pp. 17–18.

Infine, nel caso di sentenza capitale, il § 444 Cp., prevedeva che il Supremo Tribunale di Giustizia, prima della pubblicazione della sentenza, rassegnasse *ex officio*, senza necessità di ricorso da parte del condannato, gli atti del processo all'imperatore, "che solo ha il diritto di far grazia".

La documentazione inviata a Vienna doveva essere accompagnata dal referato del consigliere relatore e dal correferato di un correlatore incaricati di studiare e di illustrare il caso ai colleghi. Relatore e correlatore avevano anche il compito di esporre il loro parere motivato sull'eventuale proposta di grazia, votato poi dall'intero consesso. I referati e i correferati erano normalmente organizzati in due parti. A una narrazione, strutturata cronologicamente, del fatto criminoso, delle indagini e dei giudizi di primo e secondo grado – più diffusa nei referati e più stringata nei correferati, onde evitare eccessive ridondanze – seguiva il parere del relatore e del correlatore, contenente l'identificazione del reato, la pena proposta, il vaglio e la discussione dei motivi favorevoli o sfavorevoli alla grazia.

Tali documenti si collocano in una precisa posizione all'interno del canale di comunicazione che dalla società lombardo-veneta – attraverso la mediazione dei tribunali inferiori, primi interpreti di essa – arrivava all'imperatore e agli organi consultivi di cui egli si avvaleva. Non va inoltre dimenticato il doppio livello discorsivo o, più precisamente, la duplice destinazione dei referati e dei correferati, con cui i relatori e i correlatori si dovevano misurare; essi erano diretti da una parte ai consiglieri del Senato i quali, oralmente, andavano informati, messi nella condizione di esprimere il proprio voto, eventualmente convinti; dall'altra all'imperatore, che sull'operato del Senato Lombardo-Veneto esercitava, appunto attraverso la documentazione che lo stesso tribunale gli trasmetteva, il supremo controllo giuridico e formale.²³

La marcata prolissità di questi testi, per contro, non di rado sfociava in una cura per i dettagli e per le "eccedenze" narrative²⁴ che potrebbero sembrare processualmente inutili ma che spesso si rivelano storicamente interessanti: non solo sul piano delle modalità comunicative o, se si vuole, del gusto retorico-narrativo dei consiglieri; soprattutto, esse permettono di intravedere, filtrata, quella dimensione sociale entro la quale si iscriveva l'esercizio della grazia e la sua opportunità politica.

Sulla base di questi documenti, l'imperatore stabiliva se commutare o meno la pena di morte inflitta. Il fatto che, come ha dimostrato l'analisi delle fonti giudiziarie, nella quasi totalità dei casi la sovrana risoluzione andasse

23 La considerazione è anche di Giovanni Pellizzari, che ad un doppio livello di decodifica si riferisce parlando dei referati di prima istanza: quello del consesso giudicante al quale il relatore leggeva il proprio referato, e quello del controllo logico-formale esercitato dall'appello. Cfr. Giovanni PELLIZZARI, *Clandestini in Parnaso. Narrativa e retorica giudiziaria in un tribunale del Lombardo-Veneto*. In: CHIODI/POVOLO, *Amministrazione della giustizia penale*, pp. 291–377, qui p. 299.

24 Cfr. ancora *ibidem*, pp. 321–322.

nella direzione del voto espresso dal Senato, prova la centralità, all'interno del processo di concessione della grazia, del tribunale veronese, della sua lettura sia giuridica che politica dei fatti criminali in ambito lombardo-veneto, nonché del suo ruolo in un certo senso mediatore tra istanze inferiori e imperatore.

Considerazioni di genere nei referati e nei correferati del Senato Lombardo-Veneto

Date queste necessarie premesse procedurali, i referati e i correferati del Senato, conservati nella serie "Affari criminali" del fondo del Senato Lombardo-Veneto presso l'Archivio di Stato di Milano, rappresentano una fonte importantissima proprio per il loro essere mezzo di comunicazione non solo tra la società lombardo-veneta e l'imperatore, ma anche tra le istituzioni giudiziarie del Regno e i dicasteri centrali viennesi. Da essi, inoltre, emergono le interpretazioni proposte dai consiglieri sul contesto sociale che circoscriveva i crimini giudicati e sul profilo umano degli imputati, i quali richiedevano, secondo il giudizio del Senato, la mitigazione o al contrario la conferma del rigore punitivo teoricamente previsto dal codice. Le riflessioni che inducevano i senatori ad appoggiare o al contrario sconsigliare la grazia, prendono in considerazione molteplici fattori; tra questi, il dato di genere trapela talvolta in modo decisivo, ed è appunto questo aspetto che vorremmo ora mettere in luce osservando più da vicino qualche caso esemplare.

La presenza di donne imputate è decisamente ridotta nei processi per delitti capitali; in linea, del resto, con il tasso di criminalità femminile generalmente e trasversalmente esiguo.²⁵ Salvo possibili errori²⁶, le donne lombarde e venete condannate a morte tra il 1816 e il 1848 sono sei, di cui tre effettivamente giustiziate. Il numero è forse troppo basso per consentire di trarne delle conclusioni di una certa incisività e completezza; tuttavia si può dedurre, innanzitutto, che i dati raccolti per l'ambito tedesco da Richard J. Evans²⁷ – secondo i quali le donne, nel corso del XIX secolo, avrebbero beneficiato tendenzialmente più spesso, rispetto agli uomini, della grazia sovrana – non troverebbero conferma negli orientamenti giurisprudenziali deducibili dalla documentazione processuale nel contesto lombardo-veneto.

25 Ciò è confermato, ad esempio, dai dati numerici relativi alla criminalità femminile nella provincia tirolese intorno alla metà del secolo XIX, riportati da Alois MAGES VON KOMPILLAN, *Die Justizverwaltung in Tirol und Vorarlberg in den letzten hundert Jahren. Festschrift zur Eröffnung des neuen Justizgebäudes in Innsbruck*, Innsbruck 1887, p. 113.

26 L'approssimazione è dovuta da una parte alla lacunosità della serie "Affari criminali" che contiene i referati e i correferati del Senato Lombardo-Veneto, dall'altra alle mie possibili sviste nello spoglio dei Protocolli di consiglio – ossia in verbali delle sedute del Senato, anch'essi depositati in ASMi – utilizzati per rintracciare i processi capitali nel periodo 1816–1819, non coperto dalla documentazione conservata negli "Affari criminali", il cui limite cronologico inferiore è infatti la fine del 1819.

27 Richard J. EVANS, *Rituals of Retribution. Capital Punishment in Germany: 1600–1987*, New York 1996, pp. 232–233.

Al di là di tale considerazione quantitativa, è interessante osservare pure, fin dove possibile, se esistano fattispecie di reato più tendenzialmente “femminili” o al contrario “maschili”. Tra i delitti per i quali la *Franziskana* comminava la pena capitale (omicidio, incendio doloso, falsificazione, alto tradimento), le donne lombarde e venete condannate a morte nel *Vormärz* risultano tutte colpevoli di omicidio. Non solo: si tratta sempre di delitti perpetrati all'interno dello spazio familiare o relazionale²⁸, o comunque a quest'ultimo inerenti, ed i moventi dichiarati sono, invariabilmente, legati alla “passione” – intendendo con questo termine, in base al significato ad esso attribuito nelle fonti esaminate, qualsiasi impulso emotivo ed economicamente disinteressato che potesse spingere all'azione delittuosa: amore, gelosia, onore, vendetta.²⁹

La prima donna giustiziata in una delle città del Regno dopo l'introduzione nelle province venete e lombarde del codice penale austriaco, tale Caterina Perobelli, era stata condannata per l'omicidio del proprio marito con la complicità di un uomo con il quale ella intratteneva una “scandalosa tresca amorosa”³⁰; la sua esecuzione ebbe luogo a Verona nel 1833. Il referato del Senato informa come le prime indagini si fossero innanzitutto mosse in una direzione consueta, ossia nel tentativo di mettere in luce la “fama” dell'imputata, vale a dire la sua reputazione; la quale, in questo caso, coincide esattamente con la condotta sessuale.

Le notizie sui comportamenti e le relazioni sociali, le abitudini, l'indole, i tratti caratteriali degli inquisiti e, in generale, delle persone sospette, venivano solitamente raccolte per cura dei commissari distrettuali – i rappresentanti più periferici dell'articolazione politica del Regno³¹ – da quelli che potrebbero essere definiti i “mediatori” tra la società e gli organi giudiziari: i deputati locali³² e i parroci, “che sono in generale per persone più atte a fornirle, sicco-

28 “Le pareti domestiche” – nota a questo proposito Margherita PELAJA, *Istinto di vita e amore materno. Un infanticidio del 1882*. In: *Memoria 1* (1981), pp. 46–52, qui p. 49 – “sono il perimetro della devianza femminile”. Analoghe considerazioni in Dorothea NOLDE, *Gattenmord. Macht und Gewalt in der frühneuzeitlichen Ehe*, Köln/Weimar/Berlin 2003, p. 10, la quale, in riferimento allo “spazio” degli omicidi commessi da donne, parla di “sozialen Nahbereich”.

29 Questo è il profilo di tutte le condannate a morte nei processi delle quali ci siamo imbattuti esaminando le carte del Senato Lombardo-Veneto: una veneziana condannata e graziata nel 1826, colpevole di aver ucciso, per vendetta, l'uomo che aveva fatto incarcerare il marito (ASMi, SLV, b. 50, fasc. VI. 162–7); una comasca, “donna di mondo”, condannata e graziata nel 1832, imputata dell'omicidio di un amante che l'aveva lasciata (ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 83–2); una veronese, di cui si approfondirà subito la vicenda, giustiziata nel 1833 per l'omicidio del proprio marito; una milanese, il processo della quale verrà anch'esso più avanti ricordato, accusata di infanticidio, condannata e graziata nel 1837; un'altra donna veronese, giustiziata nel 1839, colpevole di aver assassinato, in seguito ad una lite familiare, la cognata e due nipoti (ASMi, SLV, b. 62, fasc. VI. 68–2); una pavese giustiziata per l'omicidio del proprio marito nel 1841, il cui caso verrà ora approfondito; una padovana accusata dell'omicidio della moglie del proprio amante, condannata e graziata nello stesso anno (ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 85–2).

30 Referato 23 novembre 1832. In: ASMi, SLV, b. 55, fasc. VI. 147–3.

31 Si veda ancora MAZOHL-WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat*.

32 Ossia i rappresentanti comunali dell'organizzazione costituzionale lombardo-veneta.

me quelle che o furono in più lungo contatto coll'individuo sul quale cade la informazione, o che sono più in caso di conoscere le persone a cui possano per tali notizie rivolgersi". Si trattava infatti di informazioni considerate "utilissime per lo sviluppo maggiore della inquisizione, e sono poi sempre opportune per quel calcolo in che devesi prendere dal Giudice la moralità dell'imputato nel commisurare la pena, che pel delitto rilevato dovesse essergli inflitta, e talvolta anche per determinare la credibilità o meno dei testimoni".³³

Secondo quanto appurato dal commissario di Isola della Scala, competente sul distretto entro il quale il delitto era stato consumato, la fama della donna risultava riprovevole "per la sua condotta licenziosa, per la sua fierezza e scostumatezza [...] dal che nascevano frequenti disgusti col marito vociferandosi anzi, che avesse altra volta tentato alla di lui vita col mettergli del vetro pestato nella polenta".³⁴ Per opposizione speculare – un artificio retorico frequentemente utilizzato nelle relazioni senatorie – la vittima viene descritta quale uomo pacifico, tollerante, dedito al lavoro, in un certo senso passivo nel sopportare con rassegnazione il comportamento e gli insulti della moglie.

A fronte della confessione, il Tribunale di prima istanza di Verona condannò la Perobelli alla pena capitale, confermata dal Tribunale d'appello di Venezia. Anche il Senato Lombardo-Veneto, avallando la sentenza, ritenne opportuno sconsigliare la grazia a favore dell'imputata; in primo luogo per la sua cattiva condotta, oltre che per il modo "quasi proditorio" in cui l'omicidio era stato consumato: la vittima venne uccisa

"nella sua casa, asilo di sicurezza, sul letto che divideva colla moglie stessa, la quale ha violato molti doveri coll'esecuzione del delitto, che diventa più grave e punibile a di lei riguardo, quando si consideri, che il marito di carattere pacifico e buono non le diede alcun motivo onde procedere a sì orrendo misfatto".³⁵

Il caso della Perobelli andò inoltre a costituire un precedente imprescindibile per un processo istruito quasi un decennio dopo, contro una donna pavese colpevole, anch'essa, di aver ucciso il proprio marito. Il referato tratteggia, innanzitutto, la situazione familiare della coppia: il matrimonio in quarte nozze, risolutamente scoraggiato dalla famiglia della vittima poiché la sposa "era comunemente conosciuta per una donna di mal fare e di perduti costumi"; e pure gli interrogatori, volti a chiarire le qualità morali dell'accusata, non fanno che confermare la sua "somma e ributtante scostumatezza".³⁶

Dopo una prima reticenza, l'imputata si risolve a dichiararsi colpevole, spinta dal rimorso che altre persone venissero condannate al posto suo; aggiungendo che,

33 Sessione 8 ottobre 1841. Un estratto del protocollo di consiglio si trova in: Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Oberste Justizstelle, Lombardisch-Venetianischer Senat, Karton 23, fasc. 91.

34 Referato 23 novembre 1832.

35 Ibidem.

36 Referato 19 maggio 1841. In: ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 45–2.

“se aveva tardato a confessare il delitto commesso, si era pel ribrezzo della pena di morte, perché ha sempre sentito dirsi, che chi confessa un delitto eguale a quello da lei perpetrato vien fatto morire; per cui non le dispiaceva tanto la morte, quanto il modo ignominioso e pubblico, per cui prevedeva che non avrebbe potuto morire in pace ed in grazia di Dio”.³⁷

La condanna a morte veniva infatti eseguita pubblicamente, nella città capoluogo della provincia, fuori dalle mura urbane³⁸, come pubblica era la notificazione della sentenza (§ 450 Cp.); a questo fine il condannato veniva condotto, in catene, su un palco eretto nella piazza antistante il tribunale, ove il cancelliere dava lettura di un estratto degli atti del processo. Nel giorno dell'esecuzione, l'estratto e la sentenza venivano diffusi tra i presenti sotto forma di breve fascicolo o di foglio volante, stampato su manifesti, e infine inserito nelle gazzette ufficiali del Regno.

Vale inoltre la pena di richiamare l'attenzione su come le dichiarazioni dell'imputata lascino intuire un certo grado di consapevolezza della procedura giudiziaria in cui ella si trovava coinvolta. Secondo il codice penale, la piena prova legale necessaria per la pronuncia della sentenza si poteva ricavare attraverso il “concorso delle circostanze”, ossia una prova indiziaria (la cui modalità di conseguimento era normata dal § 412 Cp., poi riformato parzialmente dalla sovrana patente 6 luglio 1833), la deposizione di almeno due testimoni concordi o infine la confessione dell'imputato; per i delitti per i quali il codice comminava la pena capitale, tuttavia, la procedura escludeva la possibilità di pronunciare la condanna a morte qualora la colpevolezza fosse stata provata solo attraverso le prove indiziarie (§ 430).

Data la difficoltà di reperimento, in generale, di deposizioni testimoniali che fossero dotate delle caratteristiche richieste, si può facilmente comprendere come la confessione rappresentasse il mezzo di prova privilegiato al raggiungimento del quale mirava l'intero procedimento. E se essa continuava pertanto a essere, nel processo penale austriaco, la *regina probationum* di secolare memoria³⁹ – configurandosi, nella maggior parte dei casi, condizione quasi necessaria per l'irrogazione della pena di morte –, allo stesso tempo ne veniva riconosciuto anche il valore mitigante, costituendo spesso uno degli elementi annoverati tra quelli a favore della proposta di grazia. La doppia valenza, e anche l'ambiguità della confessione – contemporaneamente prova decisiva e causa attenuante – è un aspetto che emerge sovente dai referati e dalle discussioni senatorie sulle conferme delle condanne capitali e le loro eventuali commutazioni graziose.

37 Ibidem.

38 Come stabilito dalla sr. 17 giugno 1817, comunicata al Senato Lombardo-Veneto con estratto di protocollo dei Senati viennesi nella sessione 14 ottobre 1817 (ASMi, SLV, b. 80, cc. 2797–2803).

39 Si veda Paolo MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994 e Giovanni CHIODI, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*. In: *Id./PovoLO, Amministrazione della giustizia penale*, pp. 7–59, qui pp. 23–24.

Che l'accusata fosse consapevole del valore incriminante della confessione, come sopra si accennava, non è affatto scontato: la conoscenza di alcuni aspetti della procedura penale, soprattutto di quelli che potevano giovare alla difesa dell'imputato, era infatti energicamente scoraggiata dalle autorità giudiziarie. In questo senso, come osserva Sergio Vinciguerra, la giustizia criminale austriaca apparteneva ancora alla sfera degli *arcana imperii*.⁴⁰ È perciò significativo sottolineare come uno dei più gravi disordini denunciati da un decreto del Senato Lombardo-Veneto, diramato nella primavera del 1823 alle prime istanze lombarde (alla luce delle osservazioni del senatore Antonio Mazzetti il quale, nelle vesti di commissario aulico visitatore, nel corso dei mesi precedenti aveva ispezionato i tribunali e le preture sottoposte all'autorità dell'Appello di Milano, rilevandone le difficoltà e le inadempienze)⁴¹, fosse proprio il fatto che "sui muri di molte carceri" erano state rinvenute "delle iscrizioni apertamente dirette a far sì che i rei neghino la verità"; i Tribunali e le preture venivano quindi esortati non solo a far "cassare" questa sorta di comunicazione – si potrebbe dire "educazione" – sotterranea, "ma visitando le carceri stesse veglieranno onde non si riproduca un abuso sì dannoso alle inquisizioni".⁴²

Nonostante le suppliche della donna affinché le fosse risparmiata una "morte infamante", il suo mostrarsi pentita, docile, inconsolabile; ad onta dell'opinione della maggioranza dell'Appello, secondo la quale "lo spettacolo dello estremo supplizio d'una donna [avrebbe potuto] destare piuttosto ribrezzo, e commiserazione, che quell'effetto salutare, che si è prefisso la legge nello stabilire una tal pena", con il rischio di rendere "soverchia la pubblicità e lo scandalo"⁴³; contro, infine, il parere del consigliere relatore Giuseppe Zucchiati, la maggior parte dei votanti, su proposta del consigliere Antonio Salvotti⁴⁴, trovò l'imputata immeritevole della grazia. Dal momento in cui la commutazione di pena, motiva Salvotti, era stata negata in un contesto strettamente analogo – il riferimento è al processo Perobelli – non poteva essere accordata nel caso in oggetto; la necessità di mantenere una coerenza interna alla giurisprudenza del Senato costituiva quindi motivo sufficiente per la conferma della condanna capitale.

Ai fini del nostro discorso, è interessante osservare pure il linguaggio e gli strumenti retorici utilizzati nell'estratto del processo che, come di consueto, venne pubblicato nelle gazzette ufficiali lombarde – ossia la Gazzetta

40 Sergio VINCIGUERRA, Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico: il Codice Penale austriaco del 1803. In: ID., Codice penale universale austriaco, pp. IX–XXXVIII, qui p. XXI.

41 Sull'ispezione di Mazzetti si rimanda a Marco BELLABARBA, Il giudice come ispettore: Antonio Mazzetti e la "visita" ai tribunali lombardi (1822–1823). In: Acta Histriae 17/3 (2009), pp. 411–434.

42 Alle II. RR. prime Istanze giudiziarie delle Province Lombarde, Alle Camere di disciplina notarile ed agli Uffici delle Ipoteche: notificazione dell'Appello di Milano 2 aprile 1823. Una copia è reperibile in: Biblioteca Comunale di Trento, Nuove acquisizioni – Fondo Antonio Mazzetti (BCT47), 3.

43 Referato 19 maggio 1841.

44 Come si deduce dalla discussione registrata nei protocolli di consiglio 19 maggio 1841 allegati al fascicolo. In: ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 45–2.

di Milano⁴⁵ e quella di Pavia⁴⁶ – a ridosso dell'esecuzione. Come si evince da alcuni sporadici atti rinvenuti negli archivi che conservano la documentazione dei tribunali provinciali⁴⁷, l'autore degli estratti destinati alla pubblicazione era il giudice relatore di prima istanza, vale a dire colui che conduceva le indagini sulle quali si basava non solo la sentenza di primo grado, ma anche quella delle istanze superiori.⁴⁸ A chiusura della fase segreta, inquisitoria, "opaca"⁴⁹ del processo penale, lo stesso inquirente si assumeva pertanto il delicatissimo onere della restituzione pubblica del proprio lavoro.

È anche in questi testi che si misura la centralità del rapporto tra la giustizia penale e, in particolare, le sue estrinsecazioni più visibili e spettacolari da una parte, e il pubblico dall'altra. Essi, nel comunicare il fatto criminoso e le caratteristiche del reo, sono infatti volti a giustificare un atto di giustizia di non scontata efficacia: soprattutto in casi come quello che stiamo ora osservando, nel corso del quale, si ricorda, il genere della condannata aveva sollevato non poche perplessità sull'opportunità pubblica dell'esecuzione.

Non a caso, è proprio la condotta sessuale della donna il nodo argomentativo dell'articolo, il dato intrinseco per mezzo del quale ella viene presentata ai lettori come inevitabilmente e incorreggibilmente delinquente, secondo una visione per cui "il passaggio dalla scostumatezza al delitto" – questa l'esplicita chiave interpretativa del testo, ma anche, verosimilmente, dei consiglieri chiamati a giudicare l'imputata – sarebbe stato molto breve. Così la condannata viene tratteggiata quale "dedita al vizio [...] alle dissolutezze ed al libertinaggio" tanto che

"il di lei cuore si fece persino inclinato alla fierezza; ed appena era trascorso l'ottavo mese di sua vedovanza, che offertosele partito di matrimonio [...], essa lo accoglieva più per togliersi dalla inopia che per sentimento di moralità, e passava così a terzi voti [...] non senza lasciar travedere una ripugnanza che seppe per altro superare vagheggiando forse il comodo stato in cui lo sposo si ritrovava. E chi sa quali enormi delitti meditava fin d'allora! Infausta fu l'unione, giacché fattosi il [marito] accorto della disordinata e licenziosa condotta in cui

45 Gazzetta di Milano, 11 agosto 1841, n. 223.

46 Atti ufficiali della gazzetta provinciale di Pavia, 14 agosto 1841, n. 33.

47 Si veda, ad esempio, un processo istruito dal Tribunale criminale di Vicenza conservato in: Archivio di Stato di Vicenza, Tribunale Criminale Austriaco, b. 90, fasc. 1065/155, 1832, che contiene la minuta dell'estratto sottoscritta, appunto, dal relatore. Un estratto manoscritto firmato dal giudice inquirente e destinato alla stampa è contenuto anche nel fascicolo di un processo veronese (Archivio di Stato di Verona, Corte Civile e Criminale, b. 61, fasc. 104, pezza LI, 1823).

48 Il parere dell'appello, come anche quello di terza istanza, si basavano infatti sugli atti assunti (e interpretati) dal giudice relatore di prima istanza, che solo si occupava della fase inquisitoria del processo penale; egli, impostando la causa, assumendo le prove e dandone una prima determinante lettura, andava così a ricoprire un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'intero processo. Questo è anche il giudizio di Claudio POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona 2006, pp. 25–27, e di Mario D'ADDIO, *Politica e magistratura (1848–1876)*, Milano 1966, pp. 107–108.

49 L'efficace metafora visiva dell'opacità del procedimento penale – in contrasto con la trasparenza dell'esecuzione della sentenza e della sua lettura – è proposta da Giancarlo BARONTI, *La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna*, Lecce 2000.

[ella] perseverava, né il sentimento d'onore consentendogli di dissimularla, si fece a dirigerle giusti e frequenti rimproveri che fatalmente ad altro non riuscirono che a sempre più inasprire ed inimicargli l'animo della perduta donna.”⁵⁰

Se la “fama” e le inclinazioni degli imputati costituivano, in generale, un elemento inquisitorio che poteva sbilanciare in modo decisivo la posizione dei senatori verso la conferma della sentenza capitale o la proposta di concessione della grazia, nei due esempi presi in considerazione è chiaro come esse si declinassero, al femminile, all'interno della sfera sessuale e coniugale: ed è proprio il giudizio negativo su quest'ultima a determinare la severità del Senato, nonostante la problematicità, richiamata esplicitamente dall'Appello lombardo, delle esecuzioni pubbliche di donne.

Le osservazioni di Sylvia Kesper-Biermann relative al contesto tedesco possono quindi estendersi anche al Lombardo-Veneto, quando la studiosa rileva che la generale tendenza a trattare le donne colpevoli di delitti capitali con maggiore indulgenza, non valeva “nel caso di imputate il cui comportamento fosse stato giudicato ‘non femminile’ e non rispondente alle aspettative di ruolo”, soprattutto per il “modo di vivere la sessualità”.⁵¹

Una nota a parte merita quella fattispecie di reato la quale, seppur derivante da comportamenti sessuali percepiti come scorretti, veniva generalmente interpretata, a favore dell'imputata, quale conseguenza del tentativo di preservare il proprio o l'altrui onore – che per le donne significa, anche in questo caso, onore sessuale: stiamo parlando dell'infanticidio, ossia la soppressione di un bambino appena nato. Tra i fascicoli del Senato Lombardo-Veneto si trova un unico processo istruito per questo delitto. Il dato quantitativo non deve tuttavia far dedurre una scarsa frequenza di esso; la natura intrinsecamente sfuggente e poco determinabile dell'infanticidio, che molto difficilmente giungeva a conoscenza delle autorità pubbliche⁵², faceva sì che la sua repressione a livello punitivo non fosse che un pallido riflesso della sua reale incidenza. A maggior

50 Si rileva, di passaggio, come l'allusione agli otto mesi di vedovanza (e quindi alla brevità dell'intervallo trascorso tra la morte del secondo marito e il terzo matrimonio) probabilmente non sia casuale, ma contribuisca anch'essa a dare spessore alle caratteristiche negative e dissolute della donna giustiziata. È interessante a questo proposito notare come il Codice Civile austriaco del 1811 stabilisse che le vedove, salvo particolari dispense, erano tenute a far trascorrere un periodo di almeno sei mesi prima di passare ad altre nozze (§120), ossia il tempo ritenuto necessario affinché non vi fosse alcun dubbio su un'eventuale gravidanza “onde non abbia a confondersi la prole di un marito con quella di un altro” (Commentario al Codice Civile universale austriaco, vol. I, Milano 1816, p. 145).

51 Sylvia KESPER-BIERMANN, Giustizia, politica e clemenza. La grazia nella Germania del XIX secolo. In: Karl HÄRTER/Cecilia NUBOLA (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna 2011, pp. 323–357, qui pp. 351–352. Sulla “non femminilità” (“Nicht-Weiblichkeit”) della violenza femminile si vedano anche le considerazioni di Hanna HACKER, *Gewalt ist: keine Frau. Der Akteurin oder eine Geschichte der Transgressionen*, Königstein 1998.

52 Analoghe considerazioni in Rossella SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano 1987, p. 61.

ragione, la documentazione conservata nell'archivio del Senato, che comprende solo i casi dagli esiti più estremi (ossia quelli conclusi con una condanna capitale), dà poco la cifra di un delitto prevalentemente "sommerso", il quale era, prima di tutto, un diffuso fenomeno sociale.

Ciò nonostante il processo, giudicato in prima istanza dal Tribunale di Milano nel 1837, riflette bene quella dimensione pubblica che più direttamente esplicita una delle principali funzioni della grazia, ossia quella di sanare gli eventuali scollamenti tra la percezione trasversale del delitto ed il rigore punitivo teoricamente previsto dalla legge; uno scollamento che nei casi di infanticidio era molto spesso esasperato dal valore attenuante della *causa honoris*.

La relazione del Senato ci descrive quindi una donna anziana la quale, per aiutare una sua nipote nubile e "così salvare il di lei onore"⁵³, sopprime il bambino da lei appena partorito; tratteggia rapporti famigliari di complicità e solidarietà; permette di intravedere, all'interno della rete più allargata della comunità paesana in cui il delitto era stato consumato, la presenza di un'omertà diffusa (non solo viene appurato che la gravidanza della giovane era cosa notoria, ma pure che una donna aveva visto l'imputata seppellire il bambino: la testimone oculare – poi inquisita per "aiuto prestato ai delinquenti", §§ 190–200 Cp., e prosciolta per insufficienza di prove legali – anziché denunciare il fatto, si era limitata a raccontarlo ad un'amica, la quale, dopo essersi confidata con il parroco, aveva riferito quanto appreso al commissariato distrettuale); apre infine uno spiraglio su tutto un mondo di credenze popolari religiose legate alla nascita e al battesimo, che lasciano supporre come quanto riscontrato da Adriano Prosperi per l'età moderna⁵⁴ possa ragionevolmente estendersi anche all'Ottocento, se l'imputata afferma di aver creduto non "fosse cosa cattiva il seppellire un bambino che dava pochi segni di vita", soprattutto alla luce del fatto che prima di sopprimerlo gli aveva "data l'acqua". Non è questa la sede per approfondire l'argomento; basti solo rilevare il ruolo mitigante di tale "pregiudizio" (la pena di morte sarebbe stata commutata in dieci anni di detenzione), secondo il quale l'uccisione di un bambino, purché battezzato, sarebbe stato un male minore rispetto a quello "che nascerebbe per la madre nubile e per la di lei famiglia, qualora si scoprisse, che la [ragazza] da illegittimo commercio rimase gravida e partorì un bambino".⁵⁵

Nei fascicoli processuali che abbiamo ora esaminato, quantitativamente ridotti, le donne agiscono quindi come protagoniste: imputate, inquisite, con-

53 Referato 4 novembre 1837. In: ASMi, SLV, b. 60, fasc. VI. 182–2.

54 Adriano PROSPERI, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005.

55 Referato 4 novembre 1837. Si osserva che anche nei casi di infanticidio giudicati dal tribunale bolognese nella prima metà dell'Ottocento e studiati da Maria Pia Casarini, l'assicurazione di aver battezzato il bambino prima di averlo ucciso costituiva una delle più frequenti cause attenuanti. Maria Pia CASARINI, *Maternità e infanticidio a Bologna: fonti e linee di ricerca*. In: *Quaderni storici* 49 (1982), pp. 275–284, qui p. 276.

dannate e infine giustiziate o graziate. Accanto ad essi, la presenza femminile è rintracciabile pure nei procedimenti penali, molto più numerosi, in cui le donne rappresentano le vittime dei delitti “passionali”; uccise da un corteggiatore, dal fidanzato, ancor più frequentemente dal marito. La vendetta per un tradimento, la gelosia, la volontà di ristabilire il proprio onore ferito, sono cause a delinquere estremamente frequenti nei processi lombardi e veneti di primo Ottocento.

E se è vero che gli omicidi consumati all'interno del nucleo familiare erano per questo stesso motivo caricati di un potenziale valore aggravante, il comportamento sessualmente disdicevole o anche solo ambiguo di una donna costituiva, per un uomo “oltraggiato nel proprio onore” e “bersaglio di altrui derisione”⁵⁶, una causa “in tal qual modo giustificata”⁵⁷ e deresponsabilizzante. In questo senso, illuminante è il giudizio del consigliere Salvotti, esposto nella relazione su un processo istruito contro un uomo colpevole di aver ucciso la propria moglie fedifraga: “l'inquisito fu delinquente, ma fu anche infelice. Se gli fosse toccata una moglie meno viziosa, non si sarebbe per certo renduto colpevole di tanto misfatto”.⁵⁸

L'omicidio commesso da un marito tradito o da un fidanzato ingannato era quindi più “scusabile” in base ad una sensibilità che i senatori condividevano e traducevano nella proposta di grazia, anche qualora le donne fossero non già le vittime, bensì il movente del delitto: così un veronese condannato a morte nel 1834 per aver ucciso un rivale in amore, venne graziato proprio in virtù della pessima reputazione della donna che era stata la “sorgente viziosa e immorale”⁵⁹ della gelosia, definita quale “sguaiata femina”⁶⁰, “impudica e scostumata”.⁶¹

Ma tale dinamica denuncia anche l'atteggiamento dei magistrati di fronte a strutture relazionali e famigliari percepite come corrette o al contrario scorrette. La gelosia e, in generale, il riscatto di un'offesa, costituivano infatti cause attenuanti a patto che esse non fossero, secondo i consiglieri, “riprovevoli”, illecite, non “connaturali all'uomo”⁶², iscritte in una relazione non conforme alle consuete norme sociali (ad esempio intrattenuta con una donna sposata).⁶³

56 Referato 17 novembre 1838. In: ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 126–2.

57 Referato 20 giugno 1838. In: ASMi, SLV, b. 61, fasc. VI. 54–2.

58 Ibidem.

59 Referato 26 luglio 1834. In: ASMi, SLV, b. 57, fasc. VI. 82–2.

60 Correferato 26 luglio 1834. In: Ibidem.

61 Referato 26 luglio 1834. In: Ibidem.

62 Referato 19 maggio 1841. In: ASMi, SLV, b. 64, fasc. VI. 85–2.

63 Lo esplicita il consigliere Maffei nel correferato su un processo intentato contro un uomo colpevole di aver ucciso il marito della propria amante: “senza fare onta alla legge non si potrebbe per avventura valutare quale circostanza attenuante la cieca passione [...] che [l'imputato] allega a sua scusa. Quella stessa passione per femina ad altro marito congiunta è proscritta dalla Religione, e dalla Legge; siccome aborrito dall'una e dall'altra è il fine, che [egli] si proponeva dal delitto, di unirsi alla vedova lordo del sangue del primo marito”. Correferato 2 luglio 1822. In: ASMi, SLV, b. 46, fasc. VI. 89–2.

Note conclusive

Gli esempi e gli spunti suggeriti nel paragrafo precedente mostrano con efficacia come l'atteggiamento sessuale delle donne esercitasse un peso decisivo nel computo dei motivi aggravanti o mitiganti e nei giudizi dei senatori sul grado di responsabilità di imputate e di imputati. Si tratta, è superfluo sottolinearlo, di una visione rigorosamente borghese e maschile della delinquenza – un punto già abbastanza ribadito dagli studi di genere condotti sulle fonti giudiziarie – che trapela con chiarezza anche dalla giurisprudenza del Senato Lombardo-Veneto, minuziosamente documentata dai referati, dai correferati e dai protocolli delle sedute.

Conseguentemente, non deve sorprendere se la cosiddetta “fama” delle imputate sia oggetto, come abbiamo visto, di indagini, esami testimoniali, interrogatori, relazioni: di tutta una fitta documentazione che coinvolge diversi interlocutori ed informatori (le autorità locali, i parroci, i membri della comunità in cui si iscrive il delitto) e contribuisce a restituire il profilo, certo molto parziale, delle donne coinvolte nel processo. Ma la “fama” così tratteggiata, in fondo, poco dice ai magistrati – e agli studiosi che, oggi, si accingessero ad interrogare le carte prodotte da questi ultimi – sulla storia delle donne inquisite, la loro biografia, la loro posizione sociale, il loro lavoro, i loro rapporti famigliari: su quegli elementi di cui la documentazione processuale raramente conserva più di qualche traccia. Non è infatti la storia dell'imputata, bensì ciò che di essa e delle sue abitudini risulta pubblicamente noto ad interessare ai consiglieri dei tribunali lombardo-veneti e ad assumere un ruolo determinante all'interno del processo di decisione sulla conferma della condanna capitale o la concessione della grazia.

Quello che la documentazione del Senato offre al suo lettore, in questa prospettiva, è quindi la possibilità di ricostruire non tanto le caratteristiche e le cause socio-economiche della devianza femminile, quanto piuttosto i contorni della *percezione* di quest'ultima da parte delle autorità giudiziarie, il ruolo giocato da essa in sede giudiziaria e, in misura non secondaria, la sua *comunicazione* attraverso la notificazione pubblica delle sentenze capitali.

Francesca Brunet, Frauen als Mörderinnen. Überlegungen zu Geschlechteraspekten in lombardo-venetianischen Strafprozessen

Der Beitrag befasst sich mit einem spezifischen Aspekt eines größeren Forschungsvorhabens zu den in den Provinzen Lombardei und Venetien im Vormärz verhängten Todesstrafen und mit deren Umwandlung infolge kaiserlicher Begnadigung.

Das Hauptquellencorpus der Untersuchung stellen die Akten zum Prozessabschluss dar, d. h. die Referate und Coreferate, die im Falle eines Todesurteils laut Strafprozessordnung von 1803 vom Lombardisch-Venetianischen Senat (der obersten Justizstelle in den lombardo-venetianischen Provinzen) verfasst werden mussten. Sie wurden dem Kaiser unterbreitet, in dessen Macht es stand, das Urteil zu bestätigen oder Gnade walten zu lassen.

Auf die Klärung des juristischen und institutionellen Kontextes, in welchem diese Dokumente entstanden sind (die Regelung der Todesstrafe laut Österreichischem Recht, die Abläufe der gerichtlichen Untersuchungen, die schriftlich fixiert wurden und geheim waren, die aus drei Instanzen bestehende Konstruktion des Gerichts betreffend), folgen Überlegungen zur Häufigkeit der von Frauen verübten Delikte, zu einer Typologie weiblicher Kriminalität, wie sie sich auf Grundlage der Prozessakten zu Kapitalverbrechen feststellen lässt, und zum Zahlenverhältnis von Todesurteilen und Begnadigungen. Unter den Verbrechen, für die das Strafgesetzbuch die Todesstrafe vorsah, scheint bei allen im Vormärz dazu verurteilten lombardo-venetianischen Frauen Mord als jene Straftat auf, derer sie sich schuldig gemacht hatten. Zudem handelt es sich immer um Delikte, die im familiären Umfeld oder sozialen Nahbereich verübt wurden oder mit letzterem zusammenhingen, und die genannten Beweggründe sind stets mit „passione“ (Leidenschaft) verbunden – wobei mit diesem Begriff, wie aus den ausgewerteten Quellen hervorgeht, jeder emotionale und nicht ökonomisch motivierte Impuls gemeint ist, der zur Tat führen konnte: Liebe, Eifersucht, Ehre, Rache.

Der Schwerpunkt des Beitrages liegt darauf, zentrale Aussagen der Referate und Coreferate herauszuarbeiten, die gewisse Einstellungen der Richter sichtbar werden lassen in ihrer Interpretation der kriminellen Akte entlang von Parametern, die an das Geschlecht der Angeklagten oder der Opfer geknüpft sind, Parameter die, wie die Quellen zeigen, einen mitunter entscheidenden Einfluss auf den Entscheidungsprozess in Hinblick auf eine Begnadigung und folglich auf das Schicksal der Angeklagten hatten.

Eines der Elemente, das die Richter des Lombardisch-Venetianischen Senats in der Aufrechnung der mildernden oder erschwerenden Umstände und damit für die Empfehlung einer Begnadigung und einer Umwandlung der Todesstrafe in eine Gefängnisstrafe oder für ein Abraten davon gegenüber dem Kaiser berücksichtigten, war der sogenannte „Ruf“ der Angeklagten, den die Bezirkskommissäre – die untersten Vertreter der politischen Gliederung des Reiches – bei diversen Informanten einholten. Einige konkrete Beispiele deuten darauf hin, dass sich der „Ruf“ weiblich deklinieren lässt, und zwar gänzlich innerhalb der sexuellen Sphäre: Gerade das negative Urteil über das Sexualverhalten der angeklagten Frauen ist für die Strenge des Senats und für seine Weigerung, eine Begnadigung vorzuschlagen, bestimmend.

Das gilt auch für die viel zahlreicheren Prozesse, in denen Frauen nicht die Schuldigen waren, sondern die Opfer von Morden aus Leidenschaft: Ein unziemliches sexuelles Verhalten einer Frau oder auch nur ein entsprechender Verdacht stellte für einen Mann, der in seiner Ehre gekränkt war, ein Element dar, das ihn der Verantwortung ein Stück weit enthob. Ein von einem betroffenen Ehemann oder Verlobten begangener Mord galt demzufolge als „entschuldigbar“, und zwar auf der Grundlage eines Verständnisses, das die Richter miteinander teilten und das sie in ein Gnadengesuch übersetzten.

Aus der Dokumentation des Lombardisch-Venetianischen Senat geht demnach ein strikt bürgerliches und männliches Bild von Kriminalität hervor. Aus dieser Perspektive erstaunt es nicht, dass der „Ruf“ der angeklagten Frauen (oder der Frauen als Opfer) Gegenstand von Untersuchungen, Zeugenbefragungen und -einvernehmungen ist, die zu einem sehr einseitig gezeichneten Profil der in die Prozesse involvierten Frauen beitragen.

Doch ist darauf hinzuweisen, dass der auf diese Weise skizzierte „Ruf“ sehr wenig Informationen zur Lebensgeschichte der angeklagten Frauen liefert: Die Räte der lombardischen und venetianischen Gerichte interessieren sich in der Tat nicht für die biografischen Umstände, die sozialen und familiären Beziehungen, für die Arbeit der Angeklagten, sondern für das, was von ihnen und ihren Gepflogenheiten öffentlich bekannt ist, und dies spielt eine ausschlaggebende Rolle für den Ausgang des Prozesses.